



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

36043

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 4.581

Rif. Prot. n. 2.285/95

Pratica n. 111s/95 del 01/03/1995

OGGETTO: Sanatoria delle opere abusive ai sensi del Capo IV^a della Legge 28.02.1985, n.47, come modificato dall'art.39 della legge 23.12.1994, n.724.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la domanda n. 111s/95 del Sig. BORTOLI CLAUDIO c.f. BRT CLD 48B10 B485M acquisita al protocollo comunale n. 2.285 del 01/03/1995, relativamente ad interventi edilizi in Via Cornoleo di Sopra, eseguiti su area catastalmente individuata Fg. 22, mappali 238 (parte) di questo Comune, consistenti in:

"Costruzione di una tettoia aperta su due lati adibita al deposito di macchinari per movimento terra a supporto di un'attività artigianale"

Vista l'integrazione in data 31/03/1995 prot. 3595;

Viste le comunicazioni in data 13/03/1997 prot. n. 2911 e in data 18/09/1997 prot. 10.316 con le quali l'Ufficio Tecnico richiedeva documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale rispettivamente al n. 10.711 in data 26/07/2018, n. 11.240 in data 06/08/2018 e n. 4.123 in data 14/03/2019;

DISPONE

Il rilascio del **permesso di costruire in sanatoria** per gli interventi sopradescritti, ai sensi dell'art. 39 della L.S. 23/12/94 n. 724.

Il presente permesso viene rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Allegati n. 01 elaborati grafici "TAVOLA UNICA" pervenuta al protocollo comunale n. 4.123 in data 14/03/2019, che sostituisce quella precedente, in conformità alla planimetria datata 27/05/1997, quantificando l'area oggetto di condono in mq 10.303.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/03/2019.



Il Responsabile del Servizio
Geom. Aldalberto SEGATO



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA
UFFICIO TECNICO

36043

Prot. 4.582
Rif. Prot. n. 3.587/95
Pratica n. 131s/95 del 31/03/1995

OGGETTO: Sanatoria delle opere abusive ai sensi del Capo IV^a della Legge 28.02.1985, n.47, come modificato dall'art.39 della legge 23.12.1994, n.724.

Il Responsabile del Servizio

Vista la domanda n. 131s/95 del Sig. BORTOLI CLAUDIO c.f. BRT CLD 48B10 B485M, acquisita al protocollo comunale n. 3.587 del 31/03/1995, relativamente ad interventi edilizi in Via Cornoleo di Sopra, eseguiti su area catastalmente individuata al Fg. 22 mappali 28 e 238 (parte), consistenti in:

"Occupazione di suolo per la realizzazione di un piazzale inghiaiato e deposito di materiali inerti a cielo aperto"

Viste le comunicazioni in data 13/03/1997 prot. n. 2911 e in data 18/09/1997 prot. 10.316 con le quali l'Ufficio Tecnico richiedeva documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa acquisita al protocollo comunale rispettivamente al n. 10.711 in data 26/07/2018, n. 11.240 in data 06/08/2018 e n. 4.123 in data 14/03/2019;

DISPONE

Il rilascio del **permesso di costruire in sanatoria** per gli interventi sopradescritti, ai sensi dell'art. 39 della L.S. 23/12/94 n. 724.

Il presente permesso viene rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Allegati n. 01 elaborati grafici "TAVOLA UNICA" pervenuta al protocollo comunale n. 4.123 in data 14/03/2019, che sostituisce quella precedente, in conformità alla planimetria datata 27/05/1997, quantificando l'area oggetto di condono in mq 10.303.

Dalla Residenza Municipale, li 21/03/2019



Il Responsabile del Servizio
Geom. Aldalberto SEGATO



COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

Provincia di Vicenza

SUAP di Camisano Vicentino in delega alla CCIAA di VI
Numero di Sportello 6149

Indirizzo pec suap.comune.camisanovicentino.vi@pecveneto.it

Prot. n. 16134

Camisano Vicentino, 11 ottobre 2019

Spettabile Ditta
ECO BORTOLI SRL
Via G. Garibaldi, 13
35010 Grantorto (PD)

Oggetto: Provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 05/2019 - Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ditta ECO BORTOLI SRL – Pratica SUAP n. BRTCLD48B10B485M-04062018-1159 – Prot. SUAP n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0116985/04-06-2018 prot. comunale n. 8058 del 04.06.2018.

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

VISTA la domanda presentata tramite il portale SUAP così identificata:

ID-Pratica:	BRTCLD48B10B485M-04062018-1159
Protocollo camerale nr:	REP_PROV_VI/VI-SUPRO 0116985/04-06-2018
Data presentazione:	04-06-2018 / protocollo comunale n. 8058 del 04-06-2018
Oggetto:	Istanza per rilascio/modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13/3/2013, n. 59 e DGR n. 1775/2013 e n. 622/2014). AUA-Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06.
Tipo procedimento:	Ordinario
Impresa richiedente:	ECO BORTOLI SRL
Cod. Fisc./P.Iva:	05151140281
Sede legale:	Via G. Garibaldi, 13 – Grantorto (PD)
Legale rappresentante:	Dal Maso Pietro
Ubicazione impianto:	Via Cornoleo di Sopra, 6

EVIDENZIATO che l'istanza sopra indicata ha dato avvio al procedimento unico di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del D.P.R. 160/2010 e all'art. 13 del vigente Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

RILEVATO che questo SUAP, in data 04.06.2018, ha trasmesso con modalità telematica la suddetta istanza alla Provincia di Vicenza ed all'Ufficio Ecologia di questo Comune;

PRESO ATTO che la Provincia di Vicenza con protocollo n. 36996 in data 04.06.2018 ha acquisito agli atti la domanda di cui sopra, di rilascio Autorizzazione Unica Ambientale;

CONSIDERATA la nota prot. prov.le n. 48906 del 24.07.2018 con la quale la Provincia di Vicenza ha richiesto alla ditta la presentazione di domanda verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) sospendendo i termini del procedimento;

PRESO ATTO della comunicazione di acquisizione e subentro nell'attività della ditta Bortoli Claudio da parte dell'impresa Eco Bortoli Srl (c.f. 05151140281) assunta al prot. comunale n. 11081 in data 02.08.2018 e della conseguente volturazione dei titoli autorizzatori emessa dalla Provincia di Vicenza con determinazione n. 1033 del 20.09.2018;

CONSIDERATO che l'impresa, in data 26.06.2019 ha inviato al SUAP una modifica della domanda di AUA, acquisita al protocollo comunale n. 10606 in data 02.07.2019, con la quale dichiara di trattare una quantità di rifiuti, sottoposti a trattamento, inferiore alle 10 t/giorno, presupposto per l'esclusione dall'effettuazione della verifica di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.);

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Vicenza n. 249/2019 del 01.10.2019 finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, trasmesso al SUAP in data 03.10.2019 ed acquisito al protocollo comunale n. 15692 in data 05.10.2019;

RITENUTO pertanto, che sussistano le condizioni per l'emanazione del presente provvedimento conclusivo;

VISTO il D.P.R. 07 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, co. 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";

VISTA la D.G.R.V. n. 1775 del 3 ottobre 2013, recante "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto sindacale n. 21 del 08.08.2019 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che è stata assolta l'imposta di bollo sia per la domanda (serie n. 01140800180270 del 16.11.2015) che per il presente provvedimento (serie n. 01161682261432 del 19.01.2018) ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze del 20/08/1992;

RILASCIA

alla ditta **ECO BORTOLI S.R.L.**, con sede a Grantorto (PD) in via G. Garibaldi n. 13, c.f. 05151140281, per lo stabilimento ubicato a Camisano Vicentino (VI) in via Cornoleo di Sopra n. 6,

L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

costituita dal provvedimento provinciale n. 249/2019 del 01.10.2019, adottato dal Dirigente del Servizio Ambiente della Provincia di Vicenza, autorità competente, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento conclusivo del procedimento.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Atteso che il su richiamato provvedimento del dirigente provinciale pone in evidenza che:

1. esso non comprende l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, avendo la ditta Eco Bortoli srl dichiarato, con nota del 19.07.2019 assunta al protocollo provinciale al n. 40312 del 24.07.2019, che "le acque meteoriche raccolte sono parzialmente riutilizzate per le attività di lavoro (...) mentre le acque in eccesso vengono periodicamente allontanate meccanicamente e portate a rifiuto";

2. esso non comprende il titolo acustico in quanto non richiesto nella domanda di AUA.

Evidenziato che i due titoli autorizzatori di cui sopra sono rilevanti in quanto l'attività è insediata in area agricola ed in prossimità di abitazioni.

Ritenuto pertanto, che il rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica debba essere attentamente verificato alla luce dell'attuale organizzazione aziendale; analogamente va affrontato con un razionale intervento il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.

In ragione di queste considerazioni si ritiene di rilasciare il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI:

1. presentare al SUAP, entro 6 (sei) mesi dalla data della presente autorizzazione, un progetto di dettaglio per la gestione delle acque meteoriche;

2. depositare, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data della presente autorizzazione, una relazione di verifica del rispetto dei limiti del Piano di zonizzazione acustica redatta da tecnico abilitato.

In caso di mancata osservanza delle suddette prescrizioni, lo scrivente Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive si riserva di dare avvio al procedimento per la modifica o la revoca della presente AUA.

E INFORMA

a) che l'attività dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli allegati al succitato provvedimento provinciale, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato emissioni in atmosfera;
- Allegato iscrizione al nr. 175 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato;

b) che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dalla data di rilascio (**scadenza 10.10.2034**);

c) la ditta è tenuta a mantenere una capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate al giorno (soglia di verifica di assoggettabilità a V.I.A.). Dovrà inoltre rendere disponibile all'autorità di controllo la documentazione utile a verificare il rispetto della soglia sopra citata;

d) che nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'art. 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 03.10.2013;

e) che in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia ed al SUAP;

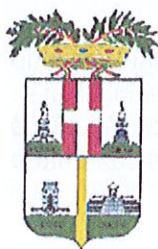
f) che il presente provvedimento sarà trasmesso all'impresa, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV dipartimento provinciale ed agli uffici comunali coinvolti nel procedimento per i conseguenti aspetti di competenza;

g) che il presente atto viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi.

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Dott.ssa Sonia Borriero

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21, 24 e 40 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro: **249/2019** del **01/10/2019**

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Impresa: ECO BORTOLI SRL

Sede legale: Via Giuseppe Garibaldi, n. 13 – Grantorto (PD)

Sede operativa: Via Cornoleo di Sopra, n. 6 – Camisano Vicentino (VI)

IL DIRIGENTE

Preso atto che con prot. n. 36996 del 04/06/2018 è stata acquisita agli atti della Provincia la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta dal SUAP territorialmente competente presentata dall'impresa individuale Bortoli Claudio, successivamente integrata con comunicazione datata 26/06/2019 trasmessa dal Suap il 01/07/2019 (ns prot. n. 35872 del 01/07/2019) e con ulteriore comunicazione del 22/07/2019 (ns prot. n. 39892 del 22/07/2019);

Dato atto che nella domanda di cui sopra l'impresa indica i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale per i quali chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

Titoli abilitativi in materia ambientale per i quali il Gestore chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Evidenziato che, con la suddetta domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, la ditta ha comunicato il possesso dei seguenti titoli abilitativi previsti dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013, che saranno sostituiti dall'A.U.A.:

Adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera n. reg. 112/09 del 09/09/2009 rilasciata da Provincia di Vicenza;
Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, n. 175 del 18/10/2013 rilasciata da Provincia di Vicenza;

Preso atto della comunicazione di acquisizione e subentro nell'attività della ditta Bortoli Claudio da parte dell'impresa Eco Bortoli Srl (p. iva: 05151140281), agli atti con prot. n. 51513 del 02/08/2018 e della conseguente volturazione dei titoli di cui sopra emessa dalla Provincia di Vicenza con determinazione n. 1033 del 20/09/2018 prot n. 61893 del 21/09/2018 per cui il presente procedimento è istruito a nome e per conto dell'impresa Eco Bortoli Srl, come comunicato anche alla stessa con nota prot. n. 40796 del 26/07/2019;

Rilevato che, con Determinazione n. 773 del 31/05/2019, a seguito di richiesta da parte dell'impresa, è stata aggiornata l'iscrizione al n. 175 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata e che, in base ai quantitativi di rifiuti trattati, al punto c) delle prescrizioni della determina era fatto obbligo alla ditta di presentare la documentazione relativa alla verifica di Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) entro il 30/06/2019;

Considerato che l'impresa, in data 26/06/2019, ha inviato una modifica della domanda di AUA, trasmessa dal competente Sportello Unico in data 01/07/2019 ed acquisita agli atti provinciali con prot n. 35872 del 01/07/2019, con la quale comunica la riduzione dei quantitativi di rifiuti sottoposti a trattamento e dichiara che lavorerà un quantitativo giornaliero di rifiuti inferiore alle 10 t/giorno per cui, essendo venuti meno i presupposti, è esclusa dall'effettuazione della verifica di V.I.A.;

Evidenziato che la ditta ha inserito nella domanda di AUA il rifiuto con codice CER 200301, ma con precedente nota agli atti con prot. 69135 del 22/10/2018, aveva comunicato di rinunciare alla gestione del predetto rifiuto che, pertanto, non verrà inserito nell'autorizzazione allegata al provvedimento AUA di cui al presente procedimento;

Preso atto della comunicazione della ditta Eco Bortoli Srl in merito alla gestione delle acque meteoriche di dilavamento, agli atti con prot. n. 40312 del 24/07/2019, dove, tra l'altro, comunica che "le acque meteoriche raccolte sono parzialmente riutilizzate per le attività di lavoro (...) mentre le acque in eccesso vengono periodicamente allontanate meccanicamente e portate a rifiuto. Si precisa pertanto che non vi sarà scarico delle acque meteoriche nel fossato di scolo posto sul limite sud dell'area sino all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti; (...) lo scrivente si riserva di presentare richiesta di modifica all'Aua una

volta definito un progetto di dettaglio per la gestione delle acque meteoriche, previa condivisione con i Vostri Uffici", pertanto il presente provvedimento non comprende l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;

Considerata la nota prot. n. 40796 del 26/07/2019 con la quale la Provincia ha comunicato al SUAP territorialmente competente le integrazioni/informazioni necessarie per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da richiedere all'impresa ed al Comune;

Considerato che il SUAP, in data 02/08/2019, ha trasmesso la documentazione pervenuta dall'impresa (prot. n. 42130 del 02/08/2019), successivamente integrata e dettagliata con la nota prot. 48756 del 17/09/2019, a seguito di specifica richiesta inoltrata tramite SUAP in data 26/08/2019 prot. n. 45088;

Evidenziato che nelle sopra citate integrazioni l'azienda ha fornito le procedure operative atte a garantire il rispetto del limite di trattamento di 10 t/g;

Preso atto che il Comune non ha trasmesso eventuali osservazioni in merito all'attività di recupero rifiuti;

Preso atto altresì che la ditta, nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, non ha richiesto il titolo acustico e che il Comune non si è espresso in merito agli aspetti relativi al rumore e pertanto, sulla scorta delle note provinciali di chiarimenti agli Sportelli Unici prot. 34431 del 15/05/2014 e prot. n. 10454 del 16/02/2018, il relativo titolo non verrà ricompreso nel presente provvedimento;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 04/04/2019 di affidamento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

ADOTTA

il presente provvedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) contenente i seguenti titoli:

Titoli abilitativi sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale
Autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

INFORMA

che l'impresa dovrà essere gestita nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- "Allegato Emissioni in atmosfera";
- "Allegato Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al n. 175".

AVVERTE CHE

1. Il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni a partire dal rilascio da parte dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente;

2. la ditta è tenuta a mantenere una capacità di trattamento inferiore alle 10 tonnellate al giorno (soglia di verifica di assoggettabilità a VIA). Dovrà inoltre rendere disponibile all'autorità di controllo la documentazione utile a verificare il rispetto della soglia sopra citata;
3. nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia per il tramite del SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, ai sensi della DGRV n. 1775 del 3 ottobre 2013;
4. in caso di chiusura dello stabilimento, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia e allo Sportello Unico.

TRASMETTE

Il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e per il contestuale inoltro ad ARPAV e agli Enti coinvolti nel procedimento.

INFORMA CHE

l'attività di controllo e gli eventuali provvedimenti sanzionatori (anche interdittivi) rimangono in capo all'autorità competente così come definita dalla normativa settoriale vigente.

Sottoscritto dal Dirigente del Servizio Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale

Progetto: aumento dei quantitativi
di rifiuti sepolto a lotte/gg.



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO EMISSIONI IN ATMOSFERA

ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE n.03 del 28/06/2018 – prot. n.45919

Il presente allegato, definito come "*Allegato Emissioni in atmosfera*" e costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i riferimenti normativi/autorizzativi da osservare nell'ambito delle emissioni in atmosfera provenienti dall'Impresa Eco Bortoli Srl nello stabilimento sito in Via Cornoleo di Sopra n.6 nel comune di Camisano Vicentino.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Parte V, e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128.

Legge Regionale 33/85.

Autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera N° Registro 03 del 28/06/2018 – prot. n. 45919.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

- La ditta risulta autorizzata a seguito di adesione all'autorizzazione di carattere generale, per la quale risulta iscritta al relativo registro provinciale con n. 112/09.
- L'attività svolta, per la quale ci si avvale dell'autorizzazione generale, consiste in attività di cava, lavorazione di materiale inerte, compresi rifiuti inerti recuperabili di cui al D. Lgs. 152/06 e betonaggio.
- Con nota acquisita agli atti con n. prot. 39892 del 22/07/2019, la ditta comunica l'installazione di un nuovo vaglio.

ELENCO DEI PARERI RICEVUTI DA ALTRI ENTI E CONSIDERAZIONI:

- Si richiama il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs. 128/10;

ISCRIZIONE:

L'attività, in quanto conforme ai criteri di cui al punto 9 "Attività di cava, impianti per lavorazione di materiale inerte, comprese le attività di recupero rifiuti ceramici ed inerti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. betonaggio (con esclusione dei cantieri edili)" dell'allegato A dell'autorizzazione di carattere generale sopra richiama, svolta presso l'insediamento produttivo sito in Via Cornoleo di Sopra n. 6, nel comune di Camisano Vicentino è, ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, inserita nel Registro Provinciale al numero 34/19.

SI RICORDA:

1. che l'iscrizione (che sostituisce quanto precedentemente autorizzato) è subordinata al rispetto delle condizioni previste per l'adesione all'autorizzazione generale sopra indicata e che il mancato rispetto delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del D.Lgs. 152/06.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

AREA TECNICA

SERVIZIO RIFIUTI VIA VAS

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

ALLEGATO ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE

CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AL N. 175

Il presente allegato, costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento provinciale finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, riporta i limiti, le prescrizioni e le condizioni da osservare nell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata dalla Ditta **Eco Bortoli S.r.l.** (c.f. e p.iva: 05151140281) per lo stabilimento sito in via Cornoleo di Sopra n. 6 in Comune di Camisano Vicentino (VI).

RIFERIMENTI NORMATIVI:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

D.M. n. 69 del 28/03/2018 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ex art. 184 -ter, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006"

D.M. 05/02/98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero" e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22"

D.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale";

L.R. del Veneto n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 "Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs.152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000";

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.";

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia";

Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di registro e n. 49409 di protocollo del 08/07/2008 "Impianti di recupero rifiuti non pericolosi nuovi ed esistenti legittimati ad operare in procedura semplificata (ex. art. 216 D.Lgs. 152/2006 e D.M. 05/02/1998) o autorizzati in procedura ordinaria (ex. art. 208 D.Lgs. 152/2006).– indirizzi operativi per la realizzazione delle aree su cui effettuare la messa in riserva di rifiuti inerti";

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE RICEVUTA AGLI ATTI DA PARTE DELL'IMPRESA E CONSIDERAZIONI:

1) la Ditta Eco Bortoli S.r.l. per lo stabilimento sito in via Cornoleo di Sopra n. 6 in Comune di Camisano Vicentino (VI), risulta iscritta al n. 175 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, con ultimo provvedimento di determina n.773 del 31/05/2019 (prot. 30315 del 31/05/2019), per la tipologia di cui ai punti 7.1 (R13-R5), 7.2 (R13) e 7.6 (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 11/10/2019 compreso;

2) con nota trasmessa dal SUAP, acquisita agli atti con prot. n. 35872 del 01/07/2019, la Ditta ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

5) la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria prevista dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014;

6) la Ditta ha presentato l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2019 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

7) la Ditta ha inserito nella attuale domanda di AUA il rifiuto con codice CER 200301, ma con precedente nota, acquisita agli atti con prot. 69135 del 22/10/2018, aveva comunicato di rinunciare alla gestione del predetto rifiuto; per tale motivo tale rifiuto non viene inserito nell'autorizzazione;

8) la Ditta ha inviato l'aggiornamento, previsto dal DM n. 69 del 28/03/2018, della comunicazione relativa al recupero del rifiuto di conglomerato bituminoso con codice EER 170302, acquisita agli atti con prot. 69135 del 22/10/2018 e prot. 83416 del 18/12/2019.

ELENCO DEI PARERI/NULLA OSTA/CONCESSIONI RICEVUTE DA ALTRI ENTI:

non sono pervenute osservazioni ostative da parte del Comune in merito all'attività di recupero rifiuti in oggetto.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI:

1)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. I	7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
	Codice C.E.R.	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	R13-R5 (7.1.3 a) messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	2'000 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	2'900 t/anno

2)	Tipologia D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. I	7.2 rifiuti di rocce da cave autorizzate
	Codice C.E.R.	010408 010410 010413
	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	R13
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	75 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	699 t/anno

3)	Tipologia D.M. n. 69 del 28/03/2018	rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente: 1) da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso; 2) dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso;
	Codice C.E.R.	170302
	Attività di recupero	R13-R5 produzione di granulato di conglomerato bituminoso per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali
	Q.tà max di messa in riserva istantanea (espressa in tonnellate)	30 t
	Q.tà max trattata all'impianto (espressa in tonnellate/anno)	50 t/anno

PRESCRIZIONI:

- 1) La quantità massima di rifiuti in messa in riserva istantanea (R13) stoccabili nell'impianto è pari a 2105 tonnellate.
- 2) La quantità massima di rifiuti prodotti è pari a 10,3 tonnellate di rifiuti non pericolosi.
- 3) La quantità massima di recupero dell'impianto (operazione R3) deve essere inferiore a 10 t/giorno.

AVVERTENZE:

1) Le attività di cui sopra devono essere condotte nel rispetto di quanto disposto dai Regolamenti Europei, dal Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dal D.M. del 05/02/1998 e s.m.i., dal D.M. n. 69 del 28/03/2018 in materia di "End of Waste" ove previsto, dalle altre norme di settore e di quanto comunicato dalla Ditta.

2) Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la Ditta, se necessario, dovrà fare pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato

A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

3) In adempimento alle norme richiamate la Ditta è obbligata:

a) inviare copia del versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ogni anno, previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98. In caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la Ditta non è legittimata ad esercitare l'attività di recupero rifiuti fino ad avvenuto versamento;

b) a rinnovare la comunicazione in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;

4) L'attività deve essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi, gli impianti ed il lay out indicati nella stessa.

5) La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.

6) Ai rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovrà essere attribuito un codice CER del capitolo 19, cioè come "rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti". Le zone di deposito (messa in riserva e deposito temporaneo) dei rifiuti, devono essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e il codice CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

7) Nel caso in cui la Ditta svolga altre attività industriali, le aree/ manufatti riservate alla attività di messa in riserva dei rifiuti devono essere individuabili e mantenute separate dalle precedenti. Nel caso in cui la Ditta utilizzi materie prime nel ciclo produttivo, queste ultime devono essere mantenute separate dai rifiuti soggetti a recupero.

8) I rifiuti già trattati ed in attesa di caratterizzazione (test di cessione), se necessaria, devono essere mantenuti distinti dalle materie prime secondarie (MPS), su apposita area ben individuabile.

9) L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico. La Ditta deve, quindi, essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso necessari in base alla legge vigente ai fini dell'attività.

INFORMAZIONI:

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21/01/2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale

